

(N. 1633)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori ROMANO Domenico, MUSOLINO e PRIOLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 APRILE 1951

Passaggio al comune di Reggio Calabria delle case economiche e popolari costruite dall'Ente edilizio di quella città.

ONOREVOLI SENATORI. — In seguito al terremoto del 28 dicembre 1908, che distrusse la città di Reggio Calabria, fu istituito in quel centro un Ente edilizio con lo scopo di costruire case di tipo economico e popolare per ricovero dei disastri con assegnazioni di fondi provenienti dall'imposta addizionale, istituita con legge 12 gennaio 1909.

Successivamente, essendo stata tale imposta addizionale incamerata nelle entrate generali dello Stato, si sono fatte dal Ministero dei lavori pubblici saltuarie assegnazioni di fondi allo stesso Ente per metterlo in condizioni di operare. Il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del predetto terremoto approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, numero 1399, testo unico, stabiliva l'appartenenza al Comune degli alloggi costruiti dall'Ente e ciò per compensarlo dei maggiori oneri, che derivavano al Comune stesso dall'accrescersi dei servizi pubblici a causa dell'ampliamento della città, che veniva costruita su larga estensione per l'osservanza delle norme di edilizia antisismica e quindi con fabbricati di limitata altezza. Tali costruzioni dovevano sorgere sulle aree baraccate perchè lo stesso testo unico sta-

biliva che le aree espropriate dallo Stato per il baraccamento e le baracche stesse erano di proprietà del Comune.

L'Ente fu posto sotto la vigilanza dello Stato e propriamente sotto quella dei Ministeri dei lavori pubblici (parte tecnica) dell'interno (parte amministrativa) e delle finanze (parte finanziaria).

Il Consiglio di amministrazione veniva composto da rappresentanti dei tre Ministeri e presieduto dal sindaco della città di Reggio quale proprietario in definitiva del patrimonio dell'Ente.

Il testo unico del 28 aprile 1938, n. 1165 sull'edilizia popolare all'articolo 276 ultimo comma, confermò l'appartenenza della proprietà del patrimonio al Comune.

Oggi la vita dell'Ente è intisichita perchè non ha da tempo più sovvenzioni dallo Stato, non ha entrate sufficienti, perchè non ha potuto, per la sua natura, di ente di soccorso anzichè di speculazione, aumentare i canoni di affitto, ha una notevole parte del patrimonio deprezzato da danni bellici e non ha quindi mezzi per costruire, mentre assillante è il bisogno di alloggi nella città di Reggio, che, quando ancora non era

completamente risorta dalle rovine del terremoto, venne sensibilmente colpita da atti bellici.

Gli alloggi attualmente amministrati dall'Ente ammontano complessivamente a numero 4.478, di cui:

- a) per impiegati statali . . . n. 348
- b) economici, popolari, ultrapolari e rurali . . . » 4.130

A causa degli eventi bellici andarono distrutti n. 140 alloggi dei quali soltanto n. 6 sono stati ricostruiti. Degli altri alloggi, sebbene tutti abitati, gran parte hanno bisogno di urgenti riparazioni, sia a causa dei danni bellici che per mancata manutenzione negli anni decorsi, e la spesa all'uopo prevista secondo un preventivo di massima, ammonterebbe a circa lire 250 milioni mentre circa lire 120 milioni sarebbero richiesti per la ricostruzione degli alloggi distrutti.

I fitti che si riscuotono ammontano a complessive lire 44 milioni annui in cifra tonda e costituiscono un incasso irrilevante, date le esigenze dell'Ente. Infatti, nel corrente esercizio, detratte le spese per il pagamento del personale e per la ordinaria amministrazione, si sono potute destinare alle opere di manutenzione solo due milioni e 700 mila lire, cifra completamente irrisoria per lo scopo.

Sono state inoltrate all'Ente circa 1.700 domande per concessione di alloggi da parte di famiglie sistemate precariamente in ricoveri di fortuna o nelle baracche.

Nel capoluogo risultano tuttora ricoverate in 190 vani di baracche n. 130 famiglie ed altre 86 famiglie in ampliamenti di baracche. Altre 212 famiglie, secondo gli elenchi dei baraccamenti, hanno perduto le loro baracche a causa dei bombardamenti e per distruzione delle stesse durante il periodo dello sfollamento, senza

che si sia ancora provveduto a costruire i corrispondenti alloggi.

Nelle frazioni del capoluogo, di cui si interessa altresì l'Ente edilizio, risultano ancora esistenti n. 59 vani di baracca occupati da 92 famiglie.

Qui è bene tener presente il verbale di discussione della 5^a Commissione del Senato — Finanze e tesoro — sul disegno di legge: « Provvedimenti finanziari a favore dell'Ente edilizio di Reggio Calabria per metterlo in grado di conseguire l'equilibrio del proprio bilancio », nella tornata del 12 gennaio 1949 dal quale emerge, dopo un'elaborata e vivace discussione, che il finanziamento dei 30 milioni richiesti mercè mutuo alla Cassa depositi e prestiti con garanzia dello Stato sarebbe stato l'ultimo, perchè altri non ne verrebbero concessi per non gravare eccessivamente questo di altre garanzie del genere.

Si ravvisa perciò l'opportunità di procedere all'effettivo passaggio del patrimonio al Comune perchè, attraverso l'attuale Ente edilizio, che assume la denominazione di « Ente Edilizio Comunale », possa procurarsi i mezzi per ravvivare le costruzioni mediante, fra l'altro, la vendita a riscatto agli inquilini aventi diritto all'alloggio ed impegnare sotto la vigilanza dello Stato il ricavato nella costruzione di nuovi alloggi popolari. Con questi mezzi e con il risarcimento dei danni bellici potrebbe così svolgere un'apprezzabile attività, tale da consentire un approssimativo soddisfacimento del fabbisogno tuttora indispensabile per dare alloggio alle numerose famiglie senza tetto. A ciò tende il disegno di legge, che i proponenti si onorano di presentare al vostro esame, e non dubitano che vogliate approvarlo nell'interesse di tante famiglie, che da oltre 40 anni attendono tuttora una sistemazione nell'interesse generale del risorgimento edilizio di una patriottica città duramente colpita dalla sventura.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorre dal 1° luglio 1951 le case economiche e popolari costruite dallo Stato nella città di Reggio Calabria in conseguenza del terremoto 28 dicembre 1908 passano in gestione del Comune, che le amministra a mezzo dell'attuale Ente edilizio, il quale assume la denominazione di « Ente Edilizio Comunale ».

È fatta eccezione per le case ad uso degli impiegati dello Stato, la cui gestione passa all'Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati Statali (I.N.C.I.S.) ai sensi degli articoli 395 e 396, del testo unico delle leggi emanate in dipendenza del terremoto 1908 approvato con regio decreto-legge 19 agosto 1917, n. 1399.

Art. 2.

L'Ente Edilizio Comunale è amministrato da un Consiglio di amministrazione, che è presieduto dal sindaco della città e composto:

- a) dall'ingegnere capo del Genio civile;
- b) dall'Intendente di finanza;
- c) dal Vice Prefetto;
- d) dall'ufficiale sanitario;
- e) da due consiglieri comunali, di cui uno di minoranza;
- f) da una rappresentante degli inquilini;
- g) da un rappresentante dei sindacati edili.

Il direttore dell'Ente viene nominato dal Consiglio di amministrazione ed ha voto consultivo.

Art. 3.

Gli alloggi possono essere riscattati dagli inquilini, che li abitano, purchè cittadini della città di Reggio Calabria e riconosciuti disastriati dal terremoto del 1908 od appartenenti a famiglie disastrose, alle stesse condizioni e con la modalità e le norme stabilite dal testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, per il riscatto degli alloggi economici costruiti dallo Stato nei comuni della provincia in dipendenza del terremoto sopradetto.

Art. 4.

Le somme riscosse in dipendenza dei riscatti debbono essere impiegate in costruzione di nuovi alloggi od in esecuzione di opere pubbliche che interessano la città.

In caso di mancato adempimento di tale obbligo il Ministro dei lavori pubblici, previo parere del Consiglio di Stato, potrà sciogliere il Consiglio di amministrazione dell'Ente e nominare un Commissario governativo.

Art. 5.

Il passaggio di gestione sarà fatto con verbale stipulato fra il sindaco della città di Reggio Calabria ed un rappresentante rispettivamente del Ministro dell'interno, delle finanze e dei lavori pubblici.

Art. 6.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.